



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 431 DEL - 4 LUG. 2012

OGGETTO: DGR n. 2238/2011 - Sistema di accreditamento dei servizi per il lavoro nel Veneto – Definizione del procedimento di audit.

IL DIRIGENTE REGIONALE DELLA DIREZIONE REGIONALE LAVORO

- Premesso che l'art. 25 L.R. 13 marzo 2009 n. 3, "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro", ha previsto l'istituzione di un sistema regionale di accreditamento per i servizi al lavoro, così come stabilito dall'art. 7 D.Lgs. 24 settembre 2003 n. 276, al fine di assicurare a coloro che sono in cerca di occupazione una rete di servizi funzionali a favorirne l'inserimento/reinserimento lavorativo.
- Premesso che al citato articolo è stata data attuazione con la D.G.R. n. 1445 del 19 maggio 2009, con la quale è stato istituito l'elenco regionale dei soggetti accreditati a svolgere servizi per il lavoro ed è stato individuato un primo modello sperimentale di accreditamento.
- Considerato che la sperimentazione si è conclusa al 31 dicembre 2011 e con la DGR n. 2238 del 20 dicembre 2011 è stato approvato il sistema di accreditamento allo svolgimento dei servizi per il lavoro nel Veneto.
- Premesso che l'Allegato A alla D.G.R. n. 2238/2011 disciplina, come indicato dall'art. 7 D.Lgs. n. 276/2003, i requisiti e le procedure per conseguire l'accredimento, le modalità di tenuta dell'elenco e di verifica della persistenza dei requisiti, gli obblighi degli operatori accreditati e le prestazioni essenziali che essi devono garantire.
- Considerato che, in tale contesto, l'art. 7 dell'Allegato A alla D.G.R. n. 2238/2011 prevede che l'Ufficio competente verifichi, di norma annualmente e ogni volta che si renda necessario, i requisiti dichiarati all'atto della domanda di iscrizione, disponendo controlli anche in loco.
- Dato atto che la Regione ha avviato, mediante l'esame della documentazione fornita dagli interessati, i controlli relativi al possesso dei requisiti (giuridici, professionali e strutturali) richiesti dagli artt. 9 – 11, Allegato A ai fini dell'iscrizione nell'elenco regionale e che, inoltre ha avviato, le verifiche previste ai sensi dell'art. 7 Alleg. A, attraverso la richiesta di documenti alle Pubbliche Amministrazioni in possesso delle informazioni necessarie.
- Considerato che l'esame documentale dovrà essere accompagnato dalla verifica in loco (audit), che sarà svolta in collaborazione con l'ente strumentale Veneto Lavoro, come previsto dalla DGR n. 687 del 2008, con la quale si dispone l'utilizzo di consulenti della pubblica amministrazione specialisti in accreditamento e Sistemi di qualità.
- Considerato, infine, che compatibilmente con la disponibilità delle risorse messe a disposizione, l'obiettivo è di effettuare i controlli ex art. 7, Allegato A alla DGR n. 2238/2011 su tutti gli iscritti all'elenco regionale dei soggetti accreditati a svolgere servizi per il lavoro.
- Ritenuto che, pertanto, è necessario definire il procedimento dell'audit, dettagliatamente descritto nell'Allegato A.

DECRETA

1. di definire il procedimento dell'audit, come dettagliatamente descritto nell'Allegato A.

Il Dirigente
Firmato Dott. Pier Angelo Turri

**DGR n. 2238/2011 – Sistema di accreditamento dei Servizi per il Lavoro****Il procedimento dell'audit (art. 7, Allegato A alla DGR n. 2238/2011)**

Per ogni audit, sono predisposti una comunicazione di avvio delle operazioni di audit e un resoconto complessivo delle risultanze della verifica (verbale).

Il piano dell'audit indica la successione temporale delle fasi della verifica relativamente agli argomenti trattati e quali sono i referenti del Soggetto accreditato che devono essere presenti in ciascuna fase.

Il verbale riepiloga le risultanze della verifica ed è strutturato come una check list degli argomenti che vengono trattati durante l'audit.

La Regione comunica formalmente al Soggetto accreditato l'avvio delle operazioni di audit, indicando il periodo durante il quale l'audit sarà effettuato ed allegando una copia del modello di verbale.

L'auditor provvederà quindi a inviare una comunicazione formale, con allegato il piano dell'audit e copia del modello di verbale, che il Soggetto accreditato dovrà già precompilare prima della verifica, ove richiesto, e che sarà completato in loco.

In occasione dell'audit, il Soggetto accreditato è tenuto a mettere a disposizione del verificatore le risorse strutturali ed umane, la documentazione necessaria e tutte le parti della sede oggetto di verifica.

L'audit si svolge raccogliendo le evidenze oggettive tramite l'esame di documenti, l'esecuzione di verifiche, l'effettuazione di colloqui con i responsabili e gli operatori, utilizzando documenti di supporto.

L'audit si svolge presso la sede legale del Soggetto accreditato oppure presso la sede operativa ove è depositato il bilancio del Soggetto stesso. La Regione del Veneto – Direzione Lavoro – si riserva di effettuare la verifica, a campione, delle sedi operative in misura di massimo il 10% delle sedi stesse, arrotondato all'unità superiore.

L'audit si conclude con una riunione finale durante la quale l'auditor espone alla direzione del Soggetto accreditato la sintesi dei risultati della verifica, formalizza gli eventuali rilievi del Soggetto accreditato.

Il verbale viene sottoscritto dall'auditor e dal Soggetto accreditato. Una copia del verbale viene consegnata all'ufficio competente della Regione – Direzione Lavoro e una viene rilasciata al Soggetto accreditato.



Le risultanze dell'audit integrano la verifica documentale svolta dall'ufficio competente della Regione – Direzione Lavoro, per realizzare la verifica prevista dall'art. 7, co. 1 dell'Allegato A alla DGR n. 2238/2011. La verifica documentale può essere svolta prima, dopo oppure contemporaneamente alla verifica in loco.

Tutti i dati personali di cui la Regione venga in possesso in occasione dell'espletamento del procedimento di audit saranno trattati nel rispetto del D.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".